

Milano, 22 ottobre 2018

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione I e Regolamentazione II

Via Nazionale 91

00184, Roma

Mail: servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it;
servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it

Oggetto: risposta alla consultazione pubblica avviata da Banca d'Italia sull'attuazione del pacchetto MiFID II / MiFIR

Premessa

AIFI, ringraziando per l'opportunità di confronto concessa nell'ambito della consultazione in oggetto, desidera chiedere chiarimenti scaturiti dalle riflessioni emerse con gli operatori di private capital.

Apprezziamo la volontà dell'Autorità di applicare il principio di proporzionalità, più volte richiamato nel documento, e del quale troviamo riscontro nelle previsioni introdotte.

In via generale, abbiamo notato un'ampia sovrapposizione tra i contenuti del documento posto in consultazione con quelli del Regolamento Congiunto (*e.g.* principi in materia di governo societario, in materia di esternalizzazioni). Si chiede a codesta Autorità di chiarire quale sarà l'evoluzione della normativa di settore e, in particolare, l'interrelazione tra i documenti sopra menzionati.

In particolare, in virtù con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2017, secondo cui *“le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente (...) continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”*, si suppone che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, per le materie congiuntamente trattate in entrambi i documenti, non sarà più necessario rimandare al Regolamento Congiunto. Si chiede, in tal senso, una chiara elencazione degli articoli del Regolamento Congiunto che non dovranno più essere applicati.

PARTE 2, Titolo V – Esternalizzazione di funzioni operative (art. 19.4, richiamato dall’art. 33.3)

Si chiedono chiarimenti in relazione alla lettura congiunta dell’art. 19, comma 4 (che prescrive una comunicazione preventiva – ai sensi delle Raccomandazioni EBA del 28 marzo 2018 – in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*) con l’art. 51, comma 3, del regolamento in consultazione; si invita l’Autorità a considerare una razionalizzazione degli adempimenti.

PARTE 2, Titolo VI – Continuità dell’attività (art. 20, richiamato dall’art. 33.3)

Si ritiene che la previsione di presidi atti ad assicurare la continuità dell’attività debba essere applicabile al segmento del private capital nel rispetto del principio di proporzionalità commisurato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta dall’intermediario, nonché alla natura e gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati dallo stesso.

Tenuto conto che, è già cura degli operatori avere presidi di *back-up* e *disaster recovery* dei server aziendali, al fine di preservare la conservazione dei dati, si ritiene che tale presidio sia sufficiente, nel rispetto del principio di proporzionalità, a garantire le finalità di cui all’art. 20.

PARTE 4, Titolo I – Definizioni (art. 32)

La definizione di gestori significativi richiamata nel documento rimanda a quanto contenuto nell’Allegato 2, ovvero includendo nella categoria i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro e, ove ne ricorrano i presupposti, quelli che per le loro dimensioni o per le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività si auto-considerano significativi.

A tal proposito, si condivide l’obiettivo della disposizione che, sempre in coerenza con l’applicazione del principio di proporzionalità, richiama negli adempimenti una terza categoria di gestori di “grandi dimensioni” (e dunque significativi), al di sopra dei gestori sopra soglia ai fini della AIFMD.

Tenuto conto che:

- i) le statistiche AIFI sul mercato domestico evidenziano, al momento, che non è presente nessun operatore con un patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di Euro;
- ii) dal punto di vista della natura dell’attività, il *modus operandi* del private capital si differenzia dal comparto dell’asset management, peculiarmente più complesso nella sua operatività e anche per la tipologia degli investitori a cui si rivolge.

Alla luce di quanto sopra, anche prendendo in considerazione i gestori con operatività più diversificata e presenza di gestioni multi-comparto nel mondo del private capital che AIFI rappresenta, non riteniamo che sussistano i requisiti dimensionali minimi e le caratteristiche di complessità necessarie per essere qualificati come gestori significativi.

In ogni caso si ritiene che gli operatori di private capital potranno svolgere una auto-valutazione diversificata negli esiti con riferimento agli aspetti di corporate governance citati nel documento di consultazione rispetto alle politiche di remunerazione di cui all’Allegato 2 richiamato nel documento.

PARTE 4, Titolo II – Requisiti generali di organizzazione (art. 34)

Il comma 1, quinto alinea, fa riferimento a percorsi formativi per gli esponenti aziendali in carica e programmi di formazione per gli esponenti aziendali di nuova nomina. Tali programmi di formazione sembrano non allineati con i requisiti di professionalità, la cui verifica è imposta al momento dell'assunzione della carica.

Ciò premesso, è già cura degli operatori offrire al proprio personale, anche tramite l'associazione di categoria, periodici incontri di aggiornamento sulle novità normative. Si chiede pertanto di riconoscere ai gestori, in applicazione del principio di proporzionalità, la flessibilità di organizzare percorsi diversi adeguati alle professionalità dei propri esponenti aziendali; ad esempio, costruendo programmi diversi per gli amministratori esecutivi e non, ad esempio escludendo i professionisti che sono già tenuti ad obblighi di formazione continua (e.g. i commercialisti/revisori che siedono nei collegi sindacali).

Con riferimento al comma 1, settimo alinea, dell'articolo in commento, si coglie lo spunto del richiamo a specifici codici di condotta per informare della prossima diffusione di un aggiornamento del Codice di comportamento per SGR e SICAF di private capital a cura di AIFI.

PARTE 4, Titolo II – Composizione degli organi sociali (art. 37)

Con riferimento al comma 1 – che richiama l'art. 14, comma 5, solo per i gestori sopra soglia – si chiede di confermare la conclusione che, in applicazione del principio di proporzionalità, i gestori sottosoglia possono essere esentati dal nominare amministratori indipendenti.

PARTE 4, Titolo II – Ruolo del Presidente (art. 39)

Si chiede che l'esenzione dall'applicazione dell'art. 16, comma 5, del regolamento in consultazione, prevista per i gestori sottosoglia, sia estesa a tutti i gestori diversi dai gestori significativi. Per quanto a nostra conoscenza, considerata la forte caratterizzazione personale degli operatori di private capital, il Presidente riveste un ruolo strategico di rappresentanza che è verosimile sia affidata ad amministratori esecutivi, piuttosto che a consiglieri non esecutivi.